



Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23

Sostegno alla liquidità delle imprese e nuove agevolazioni fiscali e contabili

Aggiornamento di Diritto Societario e Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (anno 161 – numero 94), avente ad oggetto misure urgenti in materia di “**accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese**” è da oggi in vigore, salvo la sua trasformazione, con o senza modifiche, in Legge nel termine di 60 giorni.

Il Decreto “*liquidità*” libera potenzialmente 400 miliardi di euro in favore delle imprese, ma per poter attivare le facilitazioni creditizie in esso contenute è ***necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea*** ai sensi dell'articolo 108 del Trattato (TFUE), quindi si tratta di **norme ancora non operative**, inutile pertanto presentarsi, per il momento, in Banca.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Tra le misure di ***sostegno alla liquidità delle imprese*** introdotte dal Decreto sono previste delle garanzie dello Stato a sostegno dell'erogazione di finanziamenti diversificate secondo i seguenti profili del beneficiario:

- Finanziamenti a PMI oltre i 25.000,00 euro con un numero di dipendenti non superiore a 499 e ricavi superiori a 3.200.000,00 euro;
- Finanziamenti a PMI oltre i 25.000,00 euro con un numero di dipendenti non superiore a 499 e ricavi inferiori a 3.200.000,00 euro;
- Finanziamenti a PMI nei limiti di 25.000,00 euro
- Finanziamenti in favore delle altre imprese con garanzia SACE;
- Misure di sostegno all'esportazione.

FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Il decreto Liquidità potenzia il **Fondo Centrale di Garanzia PMI**, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. Il Fondo completa così la

sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse e condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Secondo la **definizione** fornita dall'Unione Europea con la Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita dall'Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, si considerano **micro, piccole e medie imprese (PMI)** le imprese che:

- *occupano meno di 250 persone;*
- *il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro;*
- *il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.*

Tra le **PMI** si distinguono poi, suddivise in base ai parametri dimensionali, sempre secondo la definizione comunitaria:

- la **microimpresa** che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- la **piccola impresa** che occupa tra 11 e 49 persone e realizza un fatturato annuo compreso tra 2.000,01 di euro e 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo compreso tra 2.000,01 di euro e 10 milioni di euro.
- la **media impresa** che occupa tra 50 e 249 persone e realizza un fatturato annuo compreso tra 10.000.000,01 di euro e 49.999.999,99 di euro o un totale di bilancio annuo compreso tra 10.000.000,01 di euro e 42.999.999,99 di euro.

Ai sensi dell'articolo 13 del DL 8 aprile 2020 n. 23, **fino al 31 dicembre 2020**, il **Fondo Centrale di Garanzia PMI**, in deroga alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ***applica le seguenti misure***:

- La garanzia è **concessa a titolo gratuito**;
- Sono ammesse le imprese con un numero di **dipendenti non superiore a 499**;
- L'**importo massimo** garantito per singola impresa è elevato a **5 milioni di euro**;
- La percentuale di **copertura** della garanzia diretta è elevata al **90%** (previa autorizzazione della Commissione Europea);
- La **durata** massima del finanziamento è di **6 anni**;
- L'**importo** del finanziamento **non può superare**, alternativamente:
 - a) Il **doppio del costo del lavoro sostenuto nel 2019**, nel caso di imprese *costituite a partire dal 1° gennaio 2019*, l'importo massimo del prestito non può superare il costo del lavoro *previsto* per i primi due anni di attività;
 - b) Il **25% del fatturato** realizzato nel 2019;
 - c) Il **fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** nei successivi 18 mesi per le PMI, e nei successivi 12 mesi per le imprese con dipendenti non superiori a 499, tale

fabbisogno è **attestato con apposita autocertificazione** resa dal beneficiario a i sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445.

- Per gli interventi finanziari con le caratteristiche di durata e di importo sopra individuate, il Fondo si rende disponibile a “**riassicurare**” al 100% l'intervento di un eventuale Consorzio Fidi (COFIDI) di modo che, per la banca erogante e quindi per il beneficiario, l'intervento sia interamente a garanzia pubblica;
- Sono ammesse operazioni di **rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo accordato;
- La garanzia è concessa **senza valutazione del merito di credito** del beneficiario (non vi è applicazione del modello di valutazione e delle disposizioni generali previste per l'ammissione al Fondo);
- La garanzia non è concessa in favore di beneficiari finali le cui **esposizioni siano classificate** alla data del **31 gennaio 2020** (mentre non rilevano le segnalazioni successive a tale data) come:
 - a. “inadempienze probabili”;
 - b. “scadute o sconfinite deteriorate”
- La garanzia è concessa anche ad imprese ammessa alla procedura di **concordato in continuità** di cui all'articolo 186-bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 o che abbiano presentato un **piano attestato** di cui all'articolo 67 del predetto RD.

FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) CON RICAVI NON SUPERIORI A 3.200.000,00 EURO

Il decreto Liquidità, alla lettera n) dell'art. 13, prevede in favore delle PMI con le caratteristiche previste nel paragrafo precedente e ammontare dei ricavi non superiori a 3.200.000,00 euro, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica, come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che la garanzia del **Fondo Centrale di Garanzia PMI**, può essere cumulata con un ulteriore garanzia di un Consorzio Fidi, **sino alla copertura del 100%**, purché il finanziamento non sia superiore al 25% dei ricavi realizzati dal beneficiario nel 2019. Valgono per questa categoria di imprese tutte le considerazioni fatte sopra per le PMI in generale.

FINANZIAMENTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) NEI LIMITI DI 25.000,00 EURO

Il decreto Liquidità, alla lettera m) dell'art. 13, prevede che, previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del **Fondo Centrale di Garanzia PMI**, con **copertura al 100%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i **nuovi finanziamenti** concessi da Banche e intermediari finanziari in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, **la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza epidemiologica**, come da **dichiarazione autocertificata** ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, purché il finanziamento preveda:

- un **preammortamento di almeno 24 mesi**;
- una **durata di 6 anni**;

- un **importo non superiore al 25% dei ricavi** risultanti *dall'ultimo bilancio depositato* o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla *data della domanda* di garanzia. Per i soggetti *costituiti a partire dal 1° gennaio 2019*, il fatturato può essere documentato anche *mediante autocertificata* ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
- l'importo massimo del prestito non può, in ogni caso, essere superiore a **25.000,00 euro**.

FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE ALTRE IMPRESE CON GARANZIA SACE

Il decreto Liquidità prevede, all'art. 1, che, fino al 31 dicembre 2020, lo Stato rilasci garanzie attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell'importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

- le imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e un **fatturato** inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una **copertura** pari al **90%** dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
- le imprese con **oltre 5.000 dipendenti** e un **fatturato** fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una **copertura** pari all'**80%** dell'importo del finanziamento;
- le imprese con **oltre 5.000 dipendenti** e un **fatturato** superiore a 5 miliardi di euro ottengono una **copertura** pari al **70%**.

L'importo della garanzia non potrà superare:

- il **25% del fatturato** realizzato nel 2019;
- o il **doppio del costo del personale** sostenuto dall'azienda sempre nel 2019.

Potranno accedere alla garanzia SACE **anche le piccole e medie imprese, anche individuali o partite IVA**, a cui sono riservati 30 miliardi ed il cui accesso alla garanzia è gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

MISURE DI SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE

Il decreto Liquidità introduce, all'art. 2, a sostegno dell'export, un sistema di **coassicurazione** in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il **90%** e dalla stessa società per il restante 10%. Il provvedimento stanziava 200 miliardi di euro a questa misura dedicata al mercato internazionale.

MISURE FISCALI E CONTABILI

Il D.L. DL 8 aprile 2020 n. 23 ha introdotto delle importanti misure di carattere fiscale e contabile di seguito riassunte:

- **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE CON FATTURATO INFERIORE A 50 MILIONI DI EURO:** l'articolo 18 del Decreto, prevede la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, per i mesi di *aprile e maggio 2020*, per le imprese che hanno realizzato nel 2019 ricavi **inferiori a 50 milioni** di euro ed abbiamo subito una **diminuzione** del fatturato nel mese di marzo e di aprile 2020 di almeno il **33%** rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. I versamenti sono comunque sospesi per le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 31° marzo 2019. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
- **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO:** l'articolo 18 del Decreto, prevede la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, per i mesi di aprile e maggio 2020, per le imprese che hanno realizzato nel 2019 ricavi **superiori a 50 milioni** di euro ed abbiamo subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo e di aprile 2020 di almeno il **50%** rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
- **PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO:** l'articolo 19 del Decreto, prevede la proroga del *non assoggettamento a ritenuta* dei compensi di Agenti e Rappresentanti con ricavi 2019 non superiori a 400 mila euro. I versamenti sospesi vanno effettuati a cura dell'agente, senza sanzioni né interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di luglio.
- **ACCONTI DI IMPOSTA 2020:** l'articolo 20 del Decreto prevede l'esclusione dell'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso di adozione di acconto previsionale in tema di determinazione degli acconti di imposta per l'anno 2020 se, l'importo versato, pur insufficiente, **non sia inferiore all'80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso.
- **CERTIFICAZIONE UNICA 2020:** l'articolo 21 del Decreto prevede che il termine di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 è **prorogato al 30 aprile 2020**.
- **CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER IMPRESE APPALTATRICI:** l'articolo 23 del Decreto prevede che i certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.
- **VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:** l'articolo 26 del Decreto prevede che l'imposta di bollo sulle fatture può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi:
 - ✓ Per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento del secondo trimestre, qualora l'ammontare sia inferiore a 250 euro;
 - ✓ Per il primo ed il secondo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre, qualora l'ammontare da versare per i due trimestri sia inferiore a 250 euro.

- **PROCESSO TRIBUTARIO:** l'articolo 29 del Decreto prevede che qualora le parti (contribuente o Amministrazione Finanziaria) si siano costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche;
- **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO:** l'articolo 30 del Decreto, al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio epidemiologico in corso nei luoghi di lavoro, ha **esteso il credito d'imposta del 50%**, introdotto dal Decreto "*cura Italia*" del 17 marzo 2020, anche alle **spese sostenute nel 2020** per l'acquisto di *dispositivi di protezione individuali* e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori all'esposizione accidentale ad agenti biologici e garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come le mascherine ffp2 e ffp3).

ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il D.L. DL 8 aprile 2020 n. 23 ha introdotto ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica di particolare interesse per le imprese, in particolare si tratta:

- **SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI VIA MAIL:** l'articolo 4 del Decreto, prevede la possibilità di perfezionare validamente contratti con il rilascio del consenso tramite il proprio indirizzo di **posta elettronica "non certificata"** a condizione che questo sia accompagnato da copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del contraente.
- **DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA:** l'articolo 5 del Decreto rinvia l'entrata in vigore della "*nuova legge fallimentare*" al **1° settembre 2021**, pertanto fino a quella data resteranno in vigore le attuali norme.
- **RIDUZIONE DI CAPITALE PER PERDITE DI SOCIETÀ DI CAPITALI:** l'articolo 6 del Decreto prevede che **dal 9 aprile e fino al 31 dicembre 2020** non troveranno applicazione le norme in tema di perdite superiori al terzo del capitale o tali da annullare il capitale (art. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-*duodecies* del Codice Civile).
- **FINANZIAMENTI SOCI:** l'articolo 7 del Decreto dispone che ai finanziamenti effettuati dai soci o dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 31 dicembre 2020, non sono applicabili le norme in tema di *postergazione del credito* di cui all'articolo 2467 e all'articolo 2497-*quinquies* del Codice Civile.
- **CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE:** l'articolo 9 del Decreto prevede che i termini adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione "*omologati*" aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di tre mesi. Nei procedimenti per l'omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione "*pendenti*" aventi alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato.
- **ISTANZE DI FALLIMENTO:** l'articolo 10 del Decreto prevede che **le istanze di fallimento depositate nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020** sono "*improcedibili*". La previsione non si applica alle istanze formulate dal Pubblico Ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 8, del RD 16 marzo 1942 n. 267.

- **SOSPENSIONE TERMINI TITOLI DI CREDITO:** l'articolo 11 del Decreto prevede la *sospensione dei termini di scadenza delle cambiali* e degli altri titoli di credito con scadenza compresa tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione *è pagabile nel giorno di presentazione*. La sospensione interessa anche i termini della levata del protesto.
- **TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI:** l'articolo 36 del Decreto prevede la proroga del termine fissato originariamente dal Decreto "Cura Italia" al 15 aprile 2020 per la sospensione dell'attività processuale al nuovo termine dell'11 maggio 2020. Pertanto sono **rinviate** d'ufficio **tutte le udienze dal 9 marzo all'11 maggio 2020** dei procedimenti **civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Per lo stesso periodo sono *sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto* nell'ambito degli stessi procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.
- **CHIARIMENTI IN MERITO ALLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:** l'articolo 41 del Decreto, resolvendo alcuni dubbi interpretativi sorti in questi giorni, prevede che le domande di cassa integrazione guadagni in deroga siano "esenti da imposta di bollo".

Lo studio è a disposizione dei Clienti per qualsiasi chiarimento o approfondimento di tematiche specifiche contenute nella presente Circolare.

